

■ **LA SENTENZA** Per i giudici gli impianti non possono essere ubicati in via del Progresso


Pietra tombale sul biomasse in città

Anche il Consiglio di Stato respinge il ricorso della società Vitale Sud

di PASQUALINO RETTURA

GLI impianti a biomasse non possono essere ubicate, in via del Progresso, in un parcheggio di un'attività commerciale ed in prossimità di abitazioni. Dopo circa due anni, quindi, il Consiglio di Stato ha detto la parola fine alla vicenda. La Vitale Sud spa non può costruire gli impianti secondo l'impugnabile decisione del Consiglio di Stato che ha anche condannato la società alle spese di giudizio.

Il Comune di Lamezia Terme, difeso dagli avvocati Francesco Carnovale Scalzo, Caterina Flora Restuccia e Salvatore Leone si è visto confermata anche da Palazzo Spada la legittimità degli atti di diniego. La sentenza di secondo grado, ha quindi rigettato, previa riunione, gli appelli alle due sentenze "gemelle" del Tar di Catanzaro. La vicenda, lo ricordiamo, trova origine nel 2014, quando la costruzione degli impianti fu autorizzata dall'amministrazione Speranza che non istrui le pratiche, lasciando trascorrere il termine per il silenzio assenso. Successivamente, la attuale amministrazione, sotto la spinta e la protesta dei citta-



Il cartello che indicava i lavori

dini e del movimento cinque stelle, aveva annullato, in autotutela, le precedenti autorizzazioni (la cui richiesta non era conforme a quanto prescritto dalla legge) e, successivamente, aveva respinto le successive istanze.

La Vitale Sud spa aveva quindi fatto ricorso al giudice amministrativo. Come si ricorderà, sulla questione, era nato un vivace dibattito, che ha visto l'intervento "indignato" del tecnico progettista le cui competenze, in quanto agronomo, erano state ritenute non idonee

per la progettazione dell'impianto tanto da determinare uno dei motivi del provvedimento di rigetto delle richieste di autorizzazione. Tanto è stato sostenuto anche dal Comune in giudizio, in primo e secondo grado, trovando conferma in entrambi i gradi. Infatti, prima il Tar e poi il Consiglio di Stato hanno sentenziato che gli impianti a biomassa non possono essere ubicati in via del Progresso perché non lo consentono gli strumenti urbanistici. D'altra parte, l'area individuata non è neppure

per l'intero una zona agricola. L'impianto infatti dovrebbe sorgere in una fascia che si sovrappone alla zona agricola, con particolare destinazione e prescrizioni urbanistiche, incompatibili con la localizzazione dell'impianto. La particella 531 in base al vigente P.R.G. è infatti localizzata nella gran parte in cd. "Ambito via Del Progresso" ed in parte residuale in zona "E1", agricola. Quanto invece alla

quindi correttamente rilevato che il dottore agronomo che ha presentato la dichiarazione, non è un progettista abilitato. Anche in questo caso, come in quello più rilevante e famoso dell'I-com, il Comune di Lamezia Terme ha sostenuto un'interpretazione della normativa confermata da sentenze di primo e secondo grado destinate a fare giurisprudenza in materia ed a tracciare le linee di comportamento

Legittimo il diniego del Comune

per gli altri Comuni che sono interessati da richieste di insediamento di impianti a biomasse. Il Consiglio di Stato, nel solco del precedente del Tar, ha infatti detto che le norme che disciplinano la localizzazione di tali impianti non ha introdotto il principio dell'indifferenza delle zone urbanistiche e che gli impianti possono (ma non devono) essere ubicati anche in zone agricole ma che non possono essere ubicati ovunque (cioè in un'area a servizio di un esercizio commerciale come sostenuto dalla società).

Il Consiglio di Stato, ha poi confermato che gli agronomi - alla cui categoria appartiene il tecnico che ha progettato gli impianti per Vitale Sud spa - non possono progettare impianti industriali, quali sono gli impianti a biomassa. Il Tar ha

per gli altri Comuni che sono interessati da richieste di insediamento di impianti a biomasse.

Il Consiglio di Stato, nel solco del precedente del Tar, ha infatti detto che le norme che disciplinano la localizzazione di tali impianti non ha introdotto il principio dell'indifferenza delle zone urbanistiche e che gli impianti possono (ma non devono) essere ubicati anche in zone agricole ma che non possono essere ubicati ovunque (cioè in un'area a servizio di un esercizio commerciale come sostenuto dalla società).

© RPRODUZIONE RISERVATA

IL RICORSO Revoca mensa al Tar

DOPO quasi un mese la revoca dell'appalto per la gestione del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di 1° grado e del servizio di fornitura pasti agli anziani a domicilio per il triennio 2016/2019, la Cardamone Group Srl ha presentato ricorso al Tar della Calabria. L'interdittiva antimafia arrivata dalla prefettura di Cosenza il 28 aprile scorso aveva fatto sì che l'amministrazione comunale procedesse alla revoca del servizio con relativo scorrimento della graduatoria e aggiudicazione (diventata definitiva solo recentemente) all'Ati seconda classificata Siarc spa - CO.SE.C. - C.O.T.

La revoca del servizio manca ora stata stabilire...